

FAQ N.1: a partire dal 1° gennaio 2021 le specifiche SdI riguardanti i dati-fattura prevedono l'abolizione del codice natura N6 (inversione contabile/reverse-charge). A partire da quella data, in che modo si potranno inviare a SdI i dati di questi documenti?

Il parere di SATA è che tutti i documenti soggetti a reverse-charge, sia di vendita che di acquisto, dovranno necessariamente arrivare a SdI attraverso il meccanismo della fatturazione elettronica. Non sarà più possibile infatti inviare i dati di questi documenti tramite il meccanismo dei dati-fattura, in quanto dal 1° gennaio 2021 SdI non accetterà più il codice natura N6. Il nuovo formato della fattura elettronica, che entrerà in vigore sempre il 1° gennaio 2021, prevede nuovi tipi documento inerenti al reverse-charge che possono soddisfare tali esigenze.

Si fa presente, dal momento che per i documenti del 2020 l'esterometro è stato reso trimestrale, che l'invio dei dati-fattura relativi all'ultimo trimestre 2020 dovrà avvenire tra il primo e il 31 gennaio 2021. Ciò significa che i dati-fattura relativi ai documenti emessi nell'ultimo trimestre 2020 non potranno contenere il codice N6: la diretta conseguenza è che i documenti reverse-charge con data di emissione ottobre/novembre/dicembre 2020, sia di vendita che di acquisto, dovranno necessariamente arrivare a SdI tramite il meccanismo della fatturazione elettronica.

Invitiamo a contattare il proprio commercialista/fiscalista per richiedere delucidazioni più tecniche relativamente a questo argomento e in particolare su come far pervenire a SdI, tramite il meccanismo della fatturazione elettronica, i dati relativi agli acquisti reverse-charge.